



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### Allegato n. 2

#### Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale University ([www.university.it](http://www.university.it)). L'iscrizione *online* è attiva dal giorno 3 luglio 2017 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT + 1) del giorno 25 luglio 2017. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'Università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il 28 luglio 2017.

Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le Università inviano entro e non oltre il 4 agosto 2017 al CINECA, tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.

2. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale University, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome \*

Nome \*

Paese di nascita \*

Provincia di nascita \*

Città di nascita \*

Data di nascita \*

Sesso \*

Cittadinanza \*

Codice Fiscale \*

e-mail \*

Tipo documento\* Numero Documento \* Rilasciato da \* Valido dal <...> al <...>\*

Residenza: Paese \* Provincia \* Località \* C.A.P. \* Indirizzo \*

Telefono/ cellulare (a)

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* del candidato.

Al termine di tale periodo, tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

3. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 1) del 25 luglio 2017. Farà fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.

Per **prima preferenza utile** si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come "prima scelta".

4. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del MIUR, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito [www.university.it](http://www.university.it), nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

| Corso di laurea                                                                               | Data pubblicazione punteggi della prova |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria                                        | 19 settembre 2017                       |
| Medicina Veterinaria                                                                          | 20 settembre 2017                       |
| Corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto | 21 settembre 2017                       |

Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

5. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli Atenei dovranno rendere disponibile al MIUR sul sito web riservato.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

6. Il giorno **29 settembre 2017** sulla propria pagina riservata del portale University i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.
7. Il giorno **3 ottobre 2017** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, la graduatoria nazionale di merito nominativa.
8. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:
- a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta **ASSEGNATO** ed è tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
  - b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 10 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.
9. Il giorno **3 ottobre 2017**, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano **ASSEGNATI** o **PRENOTATI** al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.
10. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea di cui al presente decreto ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:
- a) Il giorno **3 ottobre 2017** sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "assegnato" ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "prenotato" ovvero come "in attesa";
  - b) I candidati **ASSEGNATI** devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati **PRENOTATI** possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è in ogni caso stabilito, sia per i candidati **ASSEGNATI** sia per i candidati **PRENOTATI** che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa.

- c) Entro cinque giorni dal termine di cui alla lettera a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.
- d) Entro cinque giorni dal termine di cui alla lett .a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University.** In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse.
- e) Il giorno **11 ottobre 2017**, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d).
- f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d):

11. Agli Atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'Ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo Ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

12. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai fini di cui ai punti 11 e 12 non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.

13. Gli Atenei devono prevedere nei loro bandi che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

all'accertamento, da parte dell'Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

